

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2630

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1991

Disposizioni urgenti per l'immissione nel ruolo dei segretari comunali e per la copertura delle sedi vacanti

ONOREVOLI SENATORI. – L'iniziativa legislativa risponde principalmente a una duplice esigenza: da un canto, assicurare il continuo e costante funzionamento del servizio di segreteria nei comuni attualmente sprovvisti di titolare, affinché gli stessi possano provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge di riforma delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142), nei modi e nei tempi ivi previsti; dall'altro, intende consentire l'immissione in ruolo degli incaricati delle funzioni di segretario comunale vincitori dell'apposito concorso bandito, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15-*quater*, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Esaminando partitamente l'articolato, si osserva che l'articolo 1 dispone contestualmente sia la copertura delle sedi di segreteria comunale vacanti (comma 1), sia l'immissione in ruolo degli incaricati vincitori del concorso di cui innanzi (comma 2).

I cennati due obiettivi coincidono perfettamente.

Infatti, il numero dei segretari comunali fuori ruolo che risulteranno vincitori del concorso ad essi riservato, essendo la relativa graduatoria in corso di approvazione, può essere stimato in 428 unità, che potranno trovare immediata colloca-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione, quali titolari, in altrettante sedi vacanti.

Il predetto numero corrisponde, in via approssimativa, al numero delle sedi di segreteria comunale di classe terza e quarta attualmente vacanti.

In ultima analisi, qualora rimanessero sedi scoperte, potrebbe soccorrere la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo 1, avente dunque valore ed efficacia meramente residuali.

L'articolo 2 reca le modalità di immissione nelle sedi vacanti dei vincitori del concorso riservato.

Tali modalità concernono la nomina e l'assegnazione ai singoli ruoli provinciali, nel rispetto delle preferenze espresse dagli interessati secondo l'ordine di graduatoria del concorso, fermo restando l'obbligo di permanenza per almeno quattro anni presso comuni della stessa regione cui sono stati inizialmente assegnati (comma 1).

Naturalmente, prima di procedere alle nuove assegnazioni occorre salvaguardare le aspettative dei segretari capi in servizio nell'ambito di ogni provincia. A tale scopo, il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce che i prefetti debbano urgentemente provvedere, mediante procedure di trasferimento a seguito di concorso, alla copertura delle sedi di classe terza.

Solo successivamente all'espletamento di siffatte procedure di trasferimento, verrà attribuita ai vincitori del concorso riservato la titolarità delle sedi ancora vacanti (comma 5).

I commi 6 e 7 del medesimo articolo 2 intendono espressamente garantire la salvezza di principi già vigenti nell'ordinamento normativo dei segretari comunali e provinciali.

La previsione normativa di cui all'articolo 3 intende sanare le incertezze interpreta-

tive in merito all'applicabilità alla categoria dei segretari generali comunali e provinciali dei benefici concernenti il mantenimento in servizio dei dirigenti civili dello Stato oltre il 65° anno di età, fino al raggiungimento del massimo pensionistico. Tale previsione, oltre che a finalità perequative, risponde ad obiettive esigenze di funzionalità dei servizi d'istituto, raccogliendo gli esiti di numerose pronunce giurisdizionali favorevoli agli interessati.

È del pari evidente la connessione di quest'ultima norma con le altre contenute nel disegno di legge di che trattasi, poichè l'attuale situazione di incertezza sull'ambito applicativo dei suddetti benefici crea difficoltà nella gestione delle sedi di segreteria generale vacanti che devono essere messe a concorso.

Le riferite disposizioni non comportano nuove o maggiori spese a carico della finanza pubblica.

In particolare, per quanto riguarda le disposizioni che prevedono la copertura delle sedi di segreteria comunale vacanti mediante l'immissione in ruolo degli incaricati delle relative funzioni vincitori dell'apposito concorso riservato, si evidenzia che non ricorrono oneri ulteriori, atteso che i destinatari di tali disposizioni già sono retribuiti dai comuni con trattamento stipendiale di VIII livello, indennità integrativa speciale e trattamenti accessori uguali a quelli percepiti dai segretari comunali di ruolo che svolgono le proprie funzioni presso i comuni e i consorzi di comuni di classe iniziale.

Inoltre, poichè il servizio di segreteria va sempre assicurato, gli emolumenti suddetti debbono essere comunque iscritti nei bilanci comunali, anche di quegli enti che siano privi del segretario titolare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Copertura delle sedi vacanti e immissioni in ruolo)

1. In deroga alle vigenti disposizioni, ed al fine di consentire presso ogni ente locale la rapida attuazione delle norme recate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, con particolare riferimento all'esigenza di predisporre gli statuti entro i termini previsti dalla stessa legge, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare appositi decreti disciplinanti i criteri per la copertura delle sedi di segreteria comunale vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla copertura delle predette sedi si provvede mediante l'immissione in ruolo degli incaricati delle funzioni di segretario comunale risultati idonei nell'apposito concorso per titoli e colloquio, ad essi riservato, bandito con decreto del Ministro dell'interno in data 6 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 4ª serie speciale n. 34, del 27 aprile 1990.

3. Qualora il numero dei vincitori del concorso di cui al comma 2 risulti inferiore al numero delle sedi vacanti di classe quarta, si provvede alla copertura di quelle residue mediante la nomina in ruolo, fino ad esaurimento delle sedi stesse, di coloro che, pur non vincitori, siano risultati però idonei nei concorsi per l'ammissione in carriera banditi negli ultimi cinque anni e le cui graduatorie riacquistano validità, ove ne siano cessate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Assegnazione ai ruoli provinciali e alle singole sedi)

1. I vincitori del concorso riservato di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono nomi-

nati segretari comunali e quindi assegnati e iscritti nei singoli ruoli provinciali, in base alle disponibilità e alle esigenze dell'Amministrazione, nonchè in base alle preferenze che, secondo l'ordine della graduatoria del concorso medesimo, sono chiamati ad esprimere, fermo restando il vincolo del quadriennio nei comuni della regione presso cui sono stati assegnati.

2. Nell'ambito di ogni provincia, per l'anno 1991, i prefetti provvedono alla sistemazione delle sedi di classe terza vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al dettato dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, disponendo i relativi trasferimenti dei segretari capi sulla base di graduatorie formate, nel termine di quaranta giorni dalla predetta data, dal consiglio provinciale di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali.

3. I segretari capi in servizio presso ciascuna provincia alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 possono avanzare apposita istanza al prefetto che dispone il trasferimento, simultaneamente ed improrogabilmente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle relative graduatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

4. Le sedi disponibili sono individuate e rese note con apposito avviso del prefetto da pubblicarsi nel Foglio annunci legali della provincia entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La titolarità delle sedi vacanti dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento sono attribuite, secondo l'ordine di graduatoria, ai vincitori del concorso di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. Nei confronti del personale iscritto nel ruolo della Regione autonoma della Valle d'Aosta deve procedersi, con le modalità previste dall'articolo 55, secondo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese. In particolare, può essere

assegnato esclusivamente a segreterie comunali della predetta Regione il personale sprovvisto del diploma di laurea.

7. L'assunzione in servizio ai sensi delle norme della presente legge ha luogo a titolo di esperimento per il periodo di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, in conformità ai principi generali vigenti.

Art. 3.

(Interpretazione autentica di norma)

1. In attesa dell'emanazione della normativa di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al personale dei ruoli dei segretari comunali e provinciali che, secondo l'ordinamento vigente, gode del trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti civili dello Stato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.